



Notario
Luigi Pompieri

Allegato "C" Racc. N. 4182

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

CENTRO NOSTOS - PSICOPEDAGOGIA INTEGRALE ETS-APS

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

Ai sensi degli articoli 2-9-18 della Costituzione Italiana, è costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l'Associazione non riconosciuta denominata:

"CENTRO NOSTOS - PSICOPEDAGOGIA INTEGRALE ETS APS".

In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS (associazione di promozione sociale). L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Napoli, in Via Raffaele Morghen n. 72 - 80129.

L'Assemblea straordinaria può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

Il trasferimento di sede legale all'interno del territorio comunale non richiede modifiche statutarie, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello Statuto

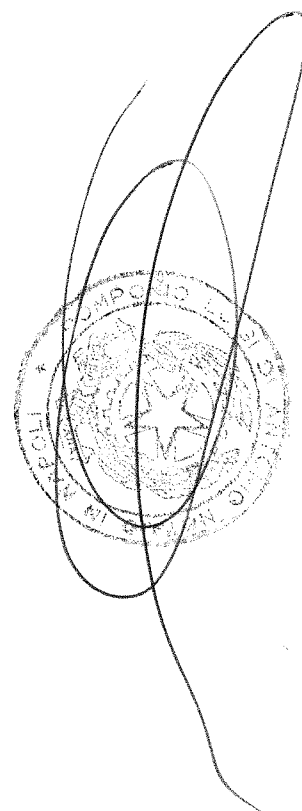
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione è apartitica, non ha carattere politico, né religioso e ha i seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali. In particolare ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. N. 117/2017 l'associazione non pone limitazioni con



riferimento alle condizioni economiche e non prevede forme discriminatorie di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati ed allo stesso tempo non prevede che l'acquisto o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa sia collegato alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, restando esclusa qualunque forma di collegamento fra la quota associativa e partecipazioni sociali di natura patrimoniale.

L'associazione ha come scopo fondamentale il benessere dello studente e di tutti i sistemi che gravitano intorno ad esso: la famiglia, le varie agenzie educative pubbliche e private (scuole, università, etc.), le strutture sanitarie di riferimento pubbliche e private (A.S.L., presidi medici, etc.), e tutti quegli operatori che in maniera diretta o indiretta possono partecipare al raggiungimento di tale benessere (insegnanti, educatori, pedagogisti, logopedisti, psicologi, counselor, etc). Essa, di conseguenza, promuove lo scambio e l'interazione con associazioni, scuole, università, singoli operatori, professionisti, enti pubblici e privati. Si propone inoltre di migliorare la qualità delle agenzie educativo-didattiche, socio-sanitarie, sociali, culturali attraverso la formazione specifica dei vari attori in campo, al fine di realizzare la migliore integrazione possibile tra i vari soggetti pubblici e privati impegnati nella gestione delle politiche e dei piani territoriali (nel settore delle politiche educativo-didattiche, sociali, sociosanitarie).

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati attraverso azioni concrete, sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al

miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera e dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16 co. 5 della L. 223/1990 e successive modificazioni (lettera j dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

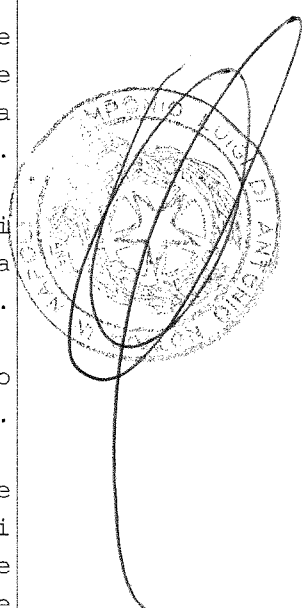
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in una area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del



produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lettera o dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera s dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017).

L'associazione, per il perseguimento dei suoi scopi, intende promuovere, realizzare, partecipare a varie attività, in particolare:

- iniziative di ricerca scientifica nel campo dei disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), delle difficoltà linguistiche e della costruzione di una psico-pedagogia integrale;

- attività di formazione sui D.S.A., sui bisogni educativi speciali (B.E.S.), sui disturbi del linguaggio e su una metodologia psico-pedagogica specifica per la didattica delle discipline;

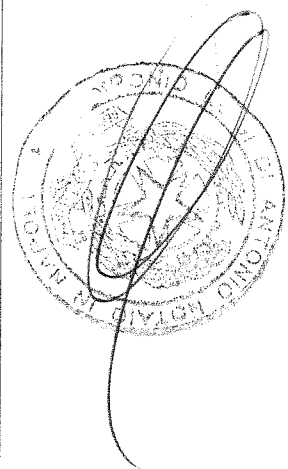
- attività di formazione per formatori sulle tematiche relative al punto precedente (tutor specializzati, etc.);

- attività di formazione e di presa in carico integrata per la gestione dei ragazzi con BES e DSA in affidamento familiare e/o in adozione;
- attività di progettazione partecipata con Enti Pubblici e/o del privato sociale;
- attività di supervisione e/o intervizione con operatori della relazione d'aiuto (psicologi, assistenti sociali, educatori, counselor, neuropsichiatri), operatori scolastici (Dirigenti scolastici, insegnanti curricolari, di sostegno), operatori specializzati (tutor DSA e terapisti della riabilitazione);
- pubblicazione (in modo diretto e/o indiretto) di libri, di articoli, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, bibliografie, anche per mezzo di strumenti telematici, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, nei limiti consentiti dalla normativa sulla editoria;
- interventi individuali o laboratoriali (laboratorio di metodologia didattica e laboratori espressivi) in senso psicopedagogico su studenti e sui sistemi gravitanti intorno ad essi (famiglie, istituzioni scolastiche e socio-sanitarie);
- promozione, organizzazione, gestione e coordinazione con la Pubblica Amministrazione, gli Enti Locali e le Aziende AA.SS.LL., di programmi e percorsi di formazione professionale per la gestione dei D.S.A. e dei B.E.S.;
- promozione, organizzazione, gestione e coordinazione con la Pubblica Amministrazione, gli Enti Locali e le Aziende AA.SS.LL., di programmi e percorsi di formazione professionale per l'integrazione sociale e lavorativa delle persone con D.S.A.;
- diffusione e informazione scientifica, divulgativa, operativa e logistica sulle relative problematiche ed interventi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. Essa organizza e patrocina, a tal fine, seminari, conferenze e convegni per approfondire lo studio e diffondere la pratica delle professioni di aiuto (counseling, psicoterapia, logopedia, pedagogia, didattica). L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, accessoria e strutturalmente funzionale al migliore raggiungimento dei propri fini.

ART. 6 - Ammissione e numero degli associati

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si



impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge (attualmente sette associati). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno (ovvero entro il diverso termine previsto dalla legge).

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- l'indicazione dell'attività svolta in ambito sociale;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e non prevede forme discriminatorie di qualsiasi natura per l'ammissione di soggetti che intendano acquisire la qualifica di associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 8 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro degli associati; la quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno il dovere di:

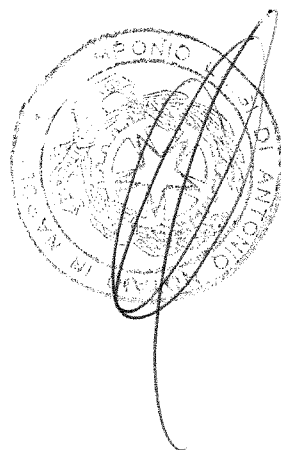
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 8 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi contenuti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi o che non adempie senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione oppure che arreca danni materiali o morali di una certa gravità alla stessa, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare



adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo (se nominato);
- il Revisore legale (se nominato).

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, iscritti da almeno tre (3) mesi nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente mediante avviso scritto - anche in modalità elettronica - da inviare almeno sette (7) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nella convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

- il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea, di prima e di seconda convocazione;
- l'elenco degli argomenti da discutere.

Il Presidente deve constatare:

- la regolarità della convocazione dell'Assemblea;
- la regolarità delle deleghe;
- il diritto di partecipazione all'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- quando se ne ravvisa la necessità;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, trascritto dall'estensore su apposito registro e conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne a proprie spese una copia.

ART. 11 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali - ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore - e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- ratifica l'ammissione e l'esclusione dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

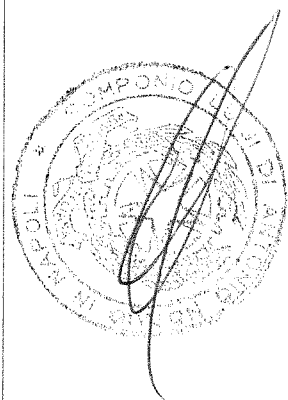
ART. 12 - L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un associato non amministratore.



L'Assemblea ha in sede ordinaria i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio direttivo;
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- stabilire i limiti di rimborso delle spese relativo alle diverse voci di spesa degli amministratori dell'organizzazione;
- stabilire gli indirizzi e le direttive dell'Associazione;
- approvare il programma annuale dell'Associazione;
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- ratifica l'ammissione e l'esclusione dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- pronunciarsi su ogni argomento che venga sottoposto alla sua attenzione.

ART. 13 - 1'Assemblea straordinaria

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- delibera le modifiche dello Statuto;
- decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'articolo 28 del presente Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide con la presenza di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

ART. 14 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare il Consiglio direttivo:

- elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

• predispone il bilancio di esercizio e - se previsto - il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;

• predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

• è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;

• disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;

• delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

• cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

• individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio direttivo è composto da almeno tre (3) membri fino ad un massimo di nove (9), eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. Resterà in carica per cinque (5) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

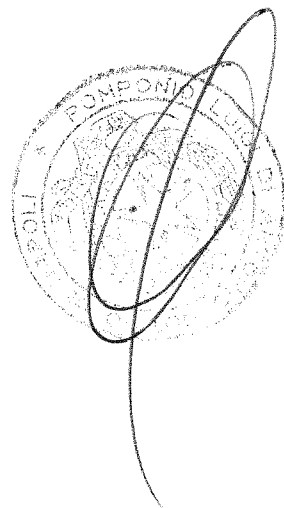
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di



verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 15 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo. Il Presidente è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Art. 16 - Organi di controllo

L'Assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di controllo. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione

legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere - anche individualmente - ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 - Libri

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

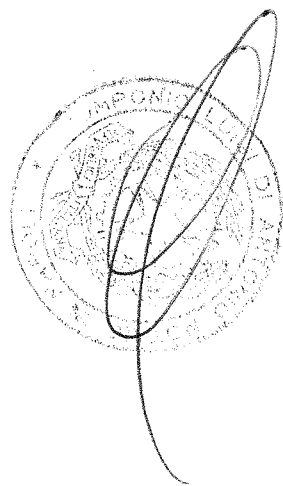
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 19 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli



organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 217/2017 l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. N. 217/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 22 - Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore.

ART. 23 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge,

l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 24 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede legale dell'Associazione.

ART. 25 - I volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

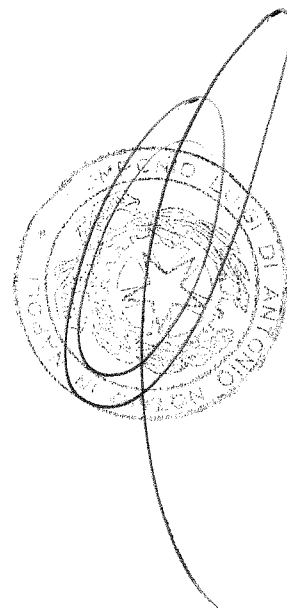
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 27 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo



dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Copia composta da ventotto facciate, inclusa la presente, conforme all'originale a mio rogito, scritto in più fogli, ed ai suoi allegati, muniti delle prescritte firme.

Si rilascia per uso consentito dalla legge.

Napoli, sette luglio due mila e cinquecento

